

CCX.

## TORNATA DEL 29 FEBBRAIO 1912

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — Omaggi (pag. 7077) — Comunicazioni del Presidente (pag. 7077) — Dichiarazioni di voto (pag. 7079) — Seguito della discussione generale del disegno di legge: « Nuovo Codice di procedura penale » (N. 544). Parlano i senatori Marinuzzi (pag. 7079) e Cittadella Vigodarzere (pag. 7095) — Si chiude la discussione generale riservando la parola al ministro ed al relatore (pag. 7097).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

È presente il ministro di grazia, giustizia e dei culti.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

## Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare al Senato la seguente lettera dell'onor. senatore Biscaretti:

« Roma, 29 febbraio 1912.

« Eccellenza,

« Essendo stato chiamato dalla cortesia e fiducia dei colleghi a far parte dell'Ufficio di Presidenza, presento a Vostra Eccellenza le mie dimissioni da membro della Commissione di contabilità interna, perchè credo che queste due cariche siano incompatibili.

« Gradisca, Eccellenza, i miei più rispettosi ossequi.

« Dev.mo

« R. BISCARETTI ».

In seguito alle dimissioni rassegnate dall'onorevole senatore Biscaretti, al quale ne do atto, rimane vacante un posto nella Commissione di

contabilità interna. La Presidenza provvederà alla iscrizione all'ordine del giorno di una delle prossime sedute, della votazione per la nomina di un membro nella Commissione suddetta.

## Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

FABRIZI, *segretario*, legge.

Fanno omaggio al Senato:

Il comune di Roma: *XXVII marzo MDCCLXI-XXVII marzo MCMXI.*

Il comune di Ferrara: *Annuario statistico del comune di Ferrara per 1910.*

Il Touring Club Italiano: *Guide regionali illustrate; Piemonte.*

L'Istituto agricolo regionale italiano: *Le condizioni agricole della valle del Iurca.*

L'onorevole senatore conte Pullè: *Fabima*, commedia di Leo Castelnovo.

L'Università di Urbino: *Annuario di quella Università. Anno accademico 1910-911.*

L'onor. senatore prof. Filomusi-Guelfi: *Per la solenne festa della cittadella di Manoppello per lo sbarco degli italiani a Tripoli, 16 ottobre 1911.* Discorso.

L'onorevole deputato prof. Luigi Rava: *Il senatore Eugenio Buonricini*. Discorso.

L'avv. Vincenzo Lanciarini: *Tiferno Metaurense e provincia di Massa Trabauria*. Fascicoli VIII e IX.

La Deputazione provinciale di Parma: *Codice diplomatico parmense*, vol. I, secolo IX.

La Commissione per lo studio portuario di Genova: *Relazione di commercio ed industria di Genova*.

L'onorevole senatore tenente generale Bava-Beccaris: *L'esercito italiano. Sue origini, successivo ampliamento, stato attuale*.

L'onorevole senatore conte Di Prampero: *La mia preparazione 1848-1859*. Conferenza.

Il tenente Giacomo Di Prampero: *Il passaggio pel Friuli di Maria Amalia principessa di Polonia, Regina delle due Sicilie (1738) e Napoleone in Friuli (1797 e 1807)*.

Il signor P. Suvorof: *Sulla questione della uguaglianza dei diritti. La posizione dei Russi in Finlandia e dei Finlandesi nell'Impero*.

Il prof. E. N. Berendts: *A proposito degli appelli di dotti stranieri circa i diritti della Finlandia*.

L'ing. Paolo Orlando: *Roma porto di mare. — Roma porto di mare e la navigazione interna sul Tevere e sul Nera*.

Il signor N. N. Korevo, presidente della Commissione per la sistemazione delle leggi finlandesi: *La questione finlandese*. Conferenza.

Il prof. Ugo Pizzoli: *Relazione a S. E. il ministro della pubblica istruzione del IX corso di pedagogia e didattica tenutosi in Modena nell'autunno MCMX*.

Il Ministero degli affari esteri: Direzione centrale degli affari coloniali: *Raccolta di pubblicazioni coloniali italiane e Raccolta cartografica della Direzione centrale degli affari coloniali*.

La Società teosofica italiana: *La Società teosofica e Le stonze di Dyan*.

Il prof. F. Ghilarducci: *Riassunto clinico nella lezione 31 maggio 1911*.

L'ing. Paolo Orlando: *Per lo sviluppo economico di Roma*.

L'onorevole senatore Cadolini: *Note ed appunti sulla marcia del IV reggimento nel Trentino (1887)*.

Il ministro della marina: *Discorsi da lui*

pronunziati alla Camera dei deputati nelle tornate del 22, 24 e 25 maggio 1911.

L'on. deputato M. Abbiate: *Discorso* da lui pronunziato alla Camera nella tornata del 12 maggio 1911.

Il dott. Mantovani Orsetti: *Pro iustitia et jure*. Memoria al presidente del Consiglio della pubblica istruzione circa la necessità e la urgenza di un provvedimento transitorio per l'applicazione del limite d'età ai professori universitari.

L'on. senatore Morandi: *Il testò dei Promessi Sposi e la buona fede del prof. Bellezza*.

Il sig. Augusto Agapiti: *La ricisazione*.

Il prof. Riccobono della Regia Università di Palermo: Sua relazione letta il 21 novembre 1910 per l'inaugurazione dell'anno accademico 1910-911.

Il Partito Economico Italiano: *Il Monopolio di Stato delle assicurazioni sulla vita*.

L'on. senatore Mazzoni: *Valore Latino*. Numero unico dedicato alla memoria di Riccardo Grazioli.

L'on. Carlo Arnò: *Lettere inedite del marchese Salvatore Pes di Villamarina*.

La Direzione degli Istituti ospitalieri di Milano: *Il nuovo regolamento generale amministrativo*.

Il comm. prof. Emanuele Pisani: *La statizzazione delle assicurazioni attive al pari delle passive*.

La Deputazione provinciale di Bologna: *Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1912*.

Il direttore generale di statistica di Montevideo: *Annuario estadistico de la Republica Oriental de l'Uruguay*. Tomo II, parte I, anni 1907-908.

Il Consiglio d'amministrazione del Debito Pubblico Ottomano: *Rapport Général sur la gestion des dimes, aghnum et revenus divers par le Conseil d'Administration de la Dette publique Ottomane*. Année 1910-11 (1326) comparée avec l'année 1909-10 (1325).

La Deputazione provinciale di Verona: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910*.

La Regia Accademia delle scienze di Torino: *Memorie* di quella Reale Accademia. Serie II, Tomo LXI.

Il Comitato della Sezione ellenica dell'esposizione internazionale di Roma nel 1911;

*Empereurs Byzantins.* Catalogue illustré de la collection de portraits des empereurs de Byzance d'après les statues, les miniatures, les ivoires et les autres œuvres d'art;

*Catalogue illustré des photographies des monuments anciens et médiévaux de Grèce et d'Athènes exposés à Rome par le Comité.*

L'ing. Celsò Capacci: *Gisements aurifères de l' Abyssinie et de l'Erythrée.*

Il sig. William H. Goodyear: *Brooklyn Museum measurements of 1910 in the spiral stairway of the Pisa campanile.*

Il dott. C. L. Frithjof Noack: *Zur Entstehung des Adelsfideikommisses in Unter-Italien.*

La Società d'istruzione e di educazione di mutuo soccorso e di beneficenza fra gli insegnanti dello Stato: *Atti della 59ª consulta di quella Società, anno 1911.*

L'on. senatore Tommasini: *La vita e gli scritti di Niccolò Machiavelli nella loro relazione col Machiavellismo.* Volume II.

#### Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Debbo comunicare al Senato che gli onorevoli senatori Bruno, D'Alì, Buscemi, Vidari e Di Scalen, impediti per ragioni diverse di intervenire alle sedute del 22 e 24 febbraio, hanno indirizzato alla Presidenza lettere e telegrammi, coi quali dichiarano che, se avessero potuto prender parte a quelle sedute, si sarebbero associati a tutti gli altri colleghi nel dar voto favorevole al disegno di legge per la Tripolitania e la Cirenaica. (*Approvazioni*).

COCUZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCUZZA. Ho domandato la parola per una dichiarazione.

Circostanze di famiglia mi hanno impedito di prender parte prima d'ora alle sedute del Senato.

Dichiaro che, se fossi stato presente alla seduta di sabato scorso, avrei votato favorevolmente per la conversione in legge del decreto Reale relativo alla Tripolitania e Cirenaica. Ad ogni modo, sebbene lontano, mi sono unito con tutto il cuore al patriottico saluto che il Senato

ha inviato alle nostre truppe di terra e di mare, che valorosamente combattono in quelle regioni. (*Approvazioni vicissime*).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Nuovo Codice di procedura penale » (N. 544 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuovo Codice di procedura penale ».

Sempre sulla discussione generale ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Marinuzzi.

MARINUZZI. (*Segni di attenzione*). Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi. Su questo importante tema della riforma del Codice di procedura penale il Senato ha già ascoltato l'autorevole parola di tre magistrati insigni, gli onorevoli Vacca, Garofalo e Lucchini, ed ha ascoltato altresì la parola, egualmente autorevole, del senatore Tamassia al riguardo delle perizie giudiziarie.

Io credo che non sarà inutile che, dopo la parola dei magistrati, il Senato ascolti la parola degli avvocati. Ed io non avrei ardito di parlare dinanzi ad uomini di tanto senno, se non avessi la sicura coscienza di portare in questa discussione, non certamente l'altezza dell'ingegno o la larghezza della cultura, ma una lunga esperienza, requisito questo che non è da disprezzare, specialmente quando si tratti di leggi tecniche, le quali più che ai grandissimi principii hanno riguardo allo svolgimento regolamentare di una pubblica istituzione, così importante quale quella dell'amministrazione della giustizia.

Pareva che nessuno dovesse dubitare non solo dell'opportunità, ma eziandio della massima urgenza, nell'approvazione di una riforma da ogni lato auspicata e desiderata.

E davvero il Codice di procedura penale nostro è ancora quello del 1859, lievemente ritoccato dalla pubblicazione dei Codici del 1865, con delle modifiche parziali, contenute nella legge del 1874 sui giurati, nella legge del 1876, sui mandati di cattura e sulla libertà provvisoria, nella legge del 1883 che coordinò alcune disposizioni del Codice di procedura al Codice penale, allora sanzionato.

Ora, per lo svolgersi di nuove istituzioni, per nuovi bisogni sociali, per il progresso che nel

nostro paese è continuo in tutte le discipline, in tutti gli studi, questo Codice di procedura penale non serve più alla bisogna.

È dunque necessario, è urgente che esso sia rifatto. E su questa urgenza pareva che nessuno potesse avanzare dei dubbi, essendo un bisogno universalmente sentito, senonchè ieri un autorevole parlamentare, l'on. Lucchini, in un suo pregevolissimo ed erudito discorso, venne in fondo a concludere che la riforma non è urgente, che come, non so se il Belgio o un'altra nazione di quelle che tutti abbiamo nei nostri appunti per citare qualche cosa che ci conviene, aveva aspettato 34 anni, noi ben potevamo aspettare ancora, dal momento che attendevamo solo da 19 anni.

E venne a delle conclusioni che non erano nel tema, e che porterebbero ad una sospensiva del progetto. Il progetto non va, egli disse, non risponde alle esigenze della giustizia, nell'attuale momento italiano; dunque non deve approvarsi, se pure il ministro, persuaso dall'onorevole Lucchini, non volesse oggi dichiarare che ritira il progetto per rifarlo da capo. Ora, tutto questo pone nella necessità di dire una parola per affermare che, senza gli esempi di altre nazioni, discutere ancora sull'opportunità di riformare il Codice di procedura penale, non risponde alla serietà dell'argomento. Ma è questo un progetto di Codice perfetto in tutte le sue parti? E chi lo ha detto? E chi lo ha pensato?

Lo stesso on. senatore Vacca, che da una indiscrezione dell'on. Lucchini, fu dichiarato padre naturale di questo progetto di legge...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Troppi padri naturali!

MARINUZZI. Anche il Lucchini del resto è tra questi padri naturali! Diceva dunque l'onorevole senatore Vacca, non già che questa sia un'opera perfetta, e siamo d'accordo: ma che debba riguardarsi come un semplice abbozzo, più o meno michelangiolesco, come un timido assaggio: on. Lucchini, non mi pare esatto. È invece un progetto di legge organico di pensiero e di materia e che, in certe parti, va emendato.

E ciò è nel pensiero del ministro proponente il quale dice: questo è il progetto; sentiremo poi che cosa ne pensano il Senato, ed i singoli

senatori, sentiremo poi che cosa ne penserà la Camera dei deputati.

E, tenuto conto di tutti questi voti, come altra volta si è fatto per il Codice penale, si farà ora per il Codice di procedura penale, nella Commissione coordinatrice collaboreranno autorevoli parlamentari, persone tecniche e ne verrà un Codice omogeneo e che rispecchia il pensiero delle Assemblee legislative.

Ma, ad ogni modo, che cosa può avvenire? Un fatto non prevedibile, ossia che da questa Commissione coordinatrice venga fuori un mostro, un Codice che assolutamente non risponda all'esigenze della giustizia.

Ebbene, sarà presentata alla Camera o al Senato una mozione contro il Codice, che non è legge statutaria, per invitare il Governo a farne un altro. Insomma l'autorità, il voto del Parlamento pesa sempre sulla legge; è solo questione di metodo per approvarlo.

Perchè, se si dovesse discutere un Codice di questo genere, articolo per articolo, (forse all'occorrenza si potrà trovare qualche paese del mondo in cui questo si è fatto) si farebbe una discussione impossibile, e ne verrebbe fuori veramente una cosa mostruosa priva di quella fisionomia organica che solo può dare ad un Codice un concetto informatore.

Ma, si è detto, *questo Codice non è maturo*. Ora se è vero che da molti o molti anni la riforma è desiderata, com'è che poi questa riforma non è matura?

Ma noi non veniamo dalla Luna, e sappiamo quanto amore, quanto studio, tutti i competenti abbiano messo nella formazione di questa nuova legge. Ed, oltre alla nostra Commissione, vi è stata anche una Commissione ministeriale che riuniti in un pregevole sunto i suoi voti, tra i quali alcuni apprezzabilissimi; vi fu una Commissione numerosissima, della quale, come io accennai, fece parte anche il nostro collega Luigi Lucchini. A parte questa, che è la preparazione ufficiale, nel campo della scienza, la riforma del regolamento penale è stata largamente discussa, e vorrei dire all'onor. Lucchini che, qualche volta, per dir male del prossimo, finisce per dir male di se stesso, vorrei dire all'onor. Lucchini, l'uomo di valore insigne che io ho appreso sempre ad ammirare per l'altezza della mente e la tenacia degli studi: voi, l'autore, e l'editore di quella *Rivista penale*,

che non solo onora voi, ma onora il nostro paese e che è una delle pubblicazioni speciali più pregevoli e pregiate che si facciano in Europa; voi che in questa rivista penale da vent'anni avete raccolto così grande materiale di studio, dando largo campo alla pubblicazione, alla discussione di varie scuole, di varie tendenze, come dite oggi che non è maturo lo studio di questo Codice? Voi che avete fatto la critica, e dirò l'auto-critica alla Corte di cassazione, venendo ieri a lagnarvi del dissidio tra la sezione A e la sezione B, arrivando al punto di rimpiangere l'unicità della Cassazione penale, dicendo cose purtroppo vere, e che mi facevano ricordare de' miei anni giovanili, quando in Napoli alla sala Tarsia abbiamo fatto il comizio contro la Cassazione unica, poichè noi dicevamo appunto quel che ieri disse l'onorevole Lucchini, cioè che è un sogno questa unicità della giurisprudenza e che era forse meglio lasciare le Cassazioni regionali alla loro funzione scientificamente regionalista? Ma io mi elevo al di sopra delle sue considerazioni, e dico che l'opera della Cassazione di Roma non bisogna guardarla col microscopio, che ci fa vedere i vibrioni anche in una goccia di acqua purissima, ma bisogna guardarla nel suo complesso e in tutta l'opera sua.

Ed io affermo che la nostra Corte Suprema (a parte quisquillie, e miserie dell'aver detto oggi sì, domani no, a seconda dell'opinione preponderante) la nostra Corte Suprema ha fatto un lavoro largamente e scientificamente preparatorio per questo nuovo Codice; e, stando nel proprio istituto, che non è quello di applicare giudicamente la legge nella sua lettera meschina, la Corte ha cominciato e continua a demolire il Codice vecchio, appunto perchè vecchio e non rispondente più ai tempi, preparando con le sue sentenze, co' suoi giudicati, il Codice nuovo.

Quando il fior fiore del Parlamento e dell'amministrazione, il fior fiore della scienza, della magistratura per tanti anni hanno insistito su questi studi, il dire che la cosa non è ancora matura, e che bisognano altri studi, non mi pare una affermazione da doversi raccogliere.

E' dunque urgente fare il Codice, è dunque matura la riforma.

E, prima di andar oltre e prendere il comiato dall'on. collega Lucchini, bisogna met-

tere in chiaro una posizione di cose d'indole, dirò così, politica e parlamentare più che tecnica e riguardante il Codice.

Il senatore Lucchini affermò, senz'altro, che la relazione degli egregi ed illustri nostri colleghi della Commissione è contraria al Codice, che non ne ammette, nè i principii generali, nè le disposizioni particolari, nè l'ordine, nè il linguaggio tecnico. Dunque, egli è contrario al progetto, la Commissione lo è pure, si dovrebbe quindi dire, che egli sia d'accordo con la Commissione. Invece egli non è d'accordo con nessuno, e dopo d'aver affermato che è contrario al Codice aggiunge che è anche contrario alla Commissione, pur essa contraria al Codice.

Certo la relazione dell'on. Mortara (è inutile che dica che è una relazione perspicua per brevità soprattutto, e perchè non cita alcun libro, e nessuno pensa che egli ignori gli autori che hanno trattato la materia), certo è una relazione sincera, vivace, vigorosa che dove trova da criticare, critica. Ma che la relazione stessa venga alla conclusione che il Codice che ci sta dinanzi non valga niente e che sarebbe meglio il ritirarlo, questo assolutamente non è.

Leggendo la relazione della Commissione, leggendo la relazione ministeriale che accompagna il progetto presentato al Senato, leggendo il testo del progetto, si trova che la Commissione in quelle cose che non approva o vuol modificate ha espresso il suo voto, ma in tutto il resto tace, ed in questo caso è lecito dire che chi tace acconsente.

Certo non troviamo in quella relazione, di un uomo come il Mortara, quegli elogi, quegli incensi al Governo e al ministro per tutte quelle cose che la Commissione approva, perchè ciò non sarebbe degno nè della Commissione, nè del ministro; ma io credo di essere nel vero dicendo che, a parte quelle osservazioni che possono essere il soggetto di un dibattito, che possono non trovare l'opinione conforme in tutti, o in qualcuno dei nostri colleghi, nulla è tolto all'approvazione generale del concetto che anima la legge, nelle singole disposizioni.

Quale è il pensiero animatore di questo progetto di legge, e in che modo l'esplicazione delle singole disposizioni risponde a questo pensiero animatore? Un Codice moderno, allo stato di libertà piena e giusta che gode il nostro

paese, non può ispirarsi che a due ideali: la ricerca della verità, il rispetto alla libertà.

La ricerca della verità non deve nuocere al rispetto della libertà individuale, come, per soverchio amore di garantire la libertà individuale, non si deve distruggere la giustizia e la verità, che è l'espressione della giustizia stessa. Ora, potrà qualche disposizione essere censurata, perchè non risponde o all'uno o all'altro concetto, ma che il Codice si ispiri a questi due alti ideali è cosa che salta agli occhi di chi lo esamina.

E, così essendo, vale la pena di occuparci di tutte quelle piccole mende che veramente, qualche volta, s'incontrano nel testo del progetto? Si è detto, ad esempio, che questo progetto è disordinato. E veramente certe materie si potevano raggruppar meglio; perchè agli amici non dire la verità, quando si tratta di un pubblico bene in cui le persone non hanno a che fare? Per citare una sola cosa basterebbe dire come dei rimedi giuridici si tratti al libro I, titolo IV, capitolo 9; al libro II titolo IV, capitolo 1, 2 e 3; al libro III, titolo V, capitoli 1, 2, 3, 4.

Ora, secondo me, tutta questa roba si deve fondere come si debbono fondere le attribuzioni del Pubblico Ministero, che sono sparse in varie parti del Codice; come si debbono lasciare nelle disposizioni generali quelle che sono assolutamente generali, come, secondo me, bisognerebbe restituire al Codice l'organismo attuale nelle due grandi divisioni dell'istruzione o del giudizio. Chè poi, in questa forma il Codice presente sia cattivo non credo, non bastando per ritenerlo tale il solo fatto che un libro tratti dell'istruzione ed un altro del giudizio, mentre invece alcune disposizioni della istruzione si trovano in quello del giudizio e viceversa. Questo va detto, non perchè sia tema di una grande discussione al Senato — è una materia piccola — ma perchè è tratta dall'esempio che ieri ha dato l'on. Lucchini, il quale ha spulciato questo Codice per andare a trovare il punto messo fuori luogo, la virgola che non ci doveva andare; e mi dispiace che l'amico Lucchini non sia presente, per fargli notare come, qualche volta, per la smania di demolire, ci si possa far male e lasciarci per lo meno un'unghia. Egli, criticando tante cose, trovò mal dette le parole «rimedio giuridico», in-

vece di appello, ricorso, opposizione. Rimedio giuridico, capisce ognuno che cosa sia. Ma io dico: siete voi proprio, caro amico, che dovete fare questa critica? Donde è venuto questo «rimedio giuridico»? si è preso da qualche libro antico o moderno? L'ha sognato qualcuno degli antenati dell'on. Vacca? Io, ci pensavo stanotte..., in qualche posto queste parole «rimedio giuridico» le ho lette: sì, all'articolo 94 del Codice penale: «Quando il condannato sia sottoposto, per qualsiasi rimedio giuridico, ad un nuovo giudizio, la prescrizione si misura» ecc. Ora se egli che svelò ai colleghi la paternità del nuovo Codice di procedura penale, affermò la paternità in persona sua del Codice penale, questa parola si può dire che l'abbia creata lui; ed ora come viene a dirci che questa è una cosa che non va? E notisi che noi abbiamo un Codice penale già approvato ed in vigore, ed un Codice di procedura penale da approvare, e non possiamo coordinare il Codice penale che c'è al Codice di procedura penale che facciamo, ma questo a quello: dunque le espressioni di questo nuovo Codice rispondono a quelle che sono già legge dello Stato.

Ma vi sono delle cose, che bisogna mettere a posto, ed intanto io ne faccio un cenno, come dicono gli avvocati, *demonstratiois causa*, per esemplificazione; le quali cose è giusto che si dicano, perchè, restandone traccia nei dibattiti parlamentari, si possa a tempo utile tener presenti queste osservazioni, che del resto il modesto giurista potrebbe anche proporre in una lettera all'amico ministro Guardasigilli.

Per esempio, nel Codice attuale penale è detto che il marito può dar querela per la moglie fondandosi sopra i principii dell'autorità maritale, dell'interesse della famiglia, della giusta garanzia che il marito deve alla moglie; c'è e vi sta bene questo articolo, ed ha risposto sempre utilmente nella pratica. Parmi che questa facoltà non sia riprodotta; ma non è forse riprodotta, perchè si ritiene che questa autorità maritale non debba esercitarsi in nessun caso: perchè poi quando si tratta dell'appello contro le sentenze, si è istituito un fatto giuridico assolutamente nuovo, dando facoltà al marito di appellare per la moglie condannata?

Ora, l'aver tolto la facoltà di dar querela ed aver messo la facoltà di appellare per la mo-

glie, mi pare che non risponda ad un unico concetto.

Questo per dire delle piccole mende che vi sono, e che facilmente potranno essere cancellate.

Così si dice che il padre possa fare appello per il figlio - su questo ritorneremo in breve. Ma in qualunque caso? Se fosse viva la buon anima di mio padre ed io fossi condannato, mio padre farebbe appello per me? Bisogna aggiungere: per il figlio minorenni. Nell'articolo non c'è, è una dimenticanza.

Quando si tratta dell'appello per le sentenze dei pretori, si dice che, per appellare, la pena non deve esser superiore a 150 lire; bisogna invece dire, che sia superiore a 150 lire, non che non sia.

Si è negata la facoltà al Pubblico Ministero di appellare dalla sentenza che non ammette la costituzione di parte civile. È cosa questa che io credo opportuna, perchè è la parte civile che esercita la sua azione, e se essa non appella, non c'è ragione che lo faccia il Pubblico Ministero, che in generale non è tutore degli interessi della parte civile.

Dunque nel progetto è detto che il Pubblico Ministero non ha facoltà di appellare contro queste sentenze. Ma allora ha facoltà di ricorrere in cassazione, quando ne sia il caso?

-Ma ciò non è possibile, chè il principio è sempre lo stesso: il Pubblico Ministero non ha nè il diritto di appellare, nè quello di ricorrere. E bisogna dirlo chiaro.

E passo ad un'altra piccola menda.

Si dice nel progetto che i tribunali hanno la facoltà di fare delle istruzioni; pensiero e pratica lodevolissimi, per porre fine al dibattito attuale per sapere se un tribunale abbia o non la facoltà oltrechè di far sentenze di merito, di ordinare delle istruzioni, e la giurisprudenza tende a largheggiare in questo senso. Ma quando si dice che il tribunale ha diritto di ordinare delle istruzioni, siccome il tribunale non è collegio costituito in permanenza, un collegio che abbia poteri continuativi, si domanda chi potrà fare queste istruzioni. Un giudice delegato? Il giudice istruttore? Il progetto tace sopra questo riguardo. È una lacuna che bisogna colmare.

Finalmente, e questo mi pare grave, nel progetto si parla della comparsa dell'imputato;

che oggi si chiama accusato, all'udienza, e si dice che quando il detenuto è malato o non può comparire, o si ricusa, parla in sua vece il suo difensore o un difensore d'ufficio.

Ma non era questo il luogo opportuno per regolare la posizione dell'imputato libero?

Per quanto io abbia cercato, nel progetto non ho trovato una disposizione che regoli questa posizione.

Nel progetto si parla d'imputati contumaci, ma un articolo che dica che quando l'imputato non si presenta senza giustificati motivi, è dichiarato contumace, pare a me che nel progetto non ci sia; o se c'è, gli è segno che io non l'ho saputo trovare e se non l'ho saputo trovare è segno che, per lo meno, sarà un articolo fuori posto.

Ma lasciamo queste piccole mende, delle quali pure è giusto tener conto, per quel che possano valere, nella pratica del nuovo Codice e veniamo al Codice stesso.

E qui mi sia concesso di dichiarare che in alcune delle cose che io dirò, mi troverò in pieno accordo coi voti della Commissione, in altre no. Ma voi che avete presente la relazione potete facilmente giudicare quando esista o meno tale conformità di vedute.

Un primo appunto che io sento di dover fare è quello che, nel formulare questo progetto, si sia incorso in un concetto di diffidenza verso tutti gli organi che contribuiscono al funzionamento della giustizia.

Secondo le varie opinioni ed i vari modi di pensare, questo concetto di diffidenza può essere chiamato liberale, ma in quest'alta Assemblea noi non possiamo essere così piccini da ritenere come liberale tutto ciò che contribuisce, per esempio, a largheggiare per il reo a danno dalla società.

Liberale è tutto quello che, come dissi, nella ricerca della verità non trascuri alcun mezzo, rispettando la libertà individuale.

Ora, questo concetto di diffidenza, sia nel progetto, sia nella relazione, sia nei discorsi finora uditi, comincia ad estrinsecarsi contro gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica, continua ad affermarsi per il giudice dell'istruzione, va contro la perizia scientifica, colpisce la classe dei difensori.

Per quanto si possa essere scettici sul funzionamento concreto di questo istituto che si

chiama la giustizia penale, non si può mai arrivare a questo punto di scetticismo da dubitare di tutto e di tutti.

Bisogna che la legge abbia fiducia nei funzionari politici, amministrativi, giudiziari, abbia fiducia nella parola del perito, nell'opera del difensore, fiducia la quale non deve esser tale da distruggere le garanzie, perchè garanzia, controllo, non vuol dire sfiducia. Ma ogni cosa ha un limite. Così la sfiducia nella polizia (chiamiamola così e ci intendiamo) comincia dall'affermarsi con la proibizione a quelli che si chiamano ufficiali di polizia giudiziaria di interrogare l'arrestato. Ma sono lontani i tempi, per fortuna, in cui la forma d'interrogare un accusato consisteva (ed io ne ho vivo il ricordo), nel tenere quattro mesi dei detenuti in un sotterraneo, senza che nessuno potesse sapere se fossero morti o vivi. Questo è avvenuto, non occorre dir dove e non è lontano il tempo.

In un paese, ai tempi dei cosiddetti militi a cavallo, vi era un casino isolato per la custodia degli arrestati, tanto isolato che non era possibile ad alcuno di sentire ciò che in quella caserma avvenisse.

Ebbene, questi sono tempi tramontati e la libertà (questa è libertà che si deve garantire), non permette più neanche che le questure e le caserme dei carabinieri tengano rinchiusi per una notte dei detenuti, anche per ragioni di polizia. Durante le indagini il cittadino non è che ad un albergo forzato che può essere tradotto al carcere giudiziario, sotto la dipendenza e la sorveglianza del procuratore generale. Non s'invochino quindi gli antichi abusi, le antiche sopraffazioni.

Pertanto, come negare ad un commissario di polizia, che arresta un individuo, di interrogarlo? Si potrà discutere su questioni di forma; se questo commissario possa assumere un interrogatorio formale con testimoni o no, ma proibirgli formalmente di interrogare l'arrestato, vuol dire che se egli l'interroga incorre nel reato di atto arbitrario. Vedete quali pericoli correrebbe un funzionario ed anche la giustizia e la verità.

Ma quale è il pericolo di questo interrogatorio? Quale la preoccupazione? Forse perchè interrogato da un commissario di polizia, un innocente possa dire: « Sì, ho ammazzato od ho rubato » mentre non è vero? Ci sono esempi

di confessioni spontanee non rispondenti al vero, ma sono fatti singoli, dovute a cause speciali.

Ma sapete voi, onorevoli senatori, quante volte questi interrogatorii immediati fatti dal pubblico ufficiale, sono la salvezza degli innocenti? Smettiamo dunque di vedere, come io non ho mai visto (parlo della funzione, non degli individui) un nemico dei cittadini nell'ufficiale pubblico che esercita la funzione di polizia!

Io ho visto tante volte da carabinieri o da commissari di pubblica sicurezza arrestarsi individui i quali, interrogati immediatamente, poterono dare tali prove che si trovavano altrove quando il reato avvenne, che queste indagini fatte subito (perchè dopo 24 ore le indagini fatte non riescono già più), portarono alla liberazione degli innocenti.

E poi nella vita bisogna essere pratici. Il cittadino è arrestato e il pubblico ufficiale non può interrogarlo. Sta bene. Ma se l'arrestato parla, senza essere interrogato, deve il pubblico ufficiale tenere conto delle sue dichiarazioni fatte immediatamente e spontaneamente? Col principio accolto nel progetto, evidentemente no. Infatti, se ogni disposizione di legge deve avere la sua applicazione, in questo la legge si traduce: che cioè nel verbale di arresto e di prime indagini, non solo non si possano interrogare gli arrestati, ma non si debba nemmeno registrare quello che l'arrestato a sua discolta possa affermare; il che va contro il principio che voi volete applicare.

Niente segreto professionale. Questa è una questione abbastanza grave. Certo si è abusato, ne faccio testimonianza, di questo sistema: si presenta all'udienza un maresciallo, un commissario e dice: le prove son queste; ma a me risulta che l'accusato è veramente colpevole; e mi risulta da fonte ineccepibile; ma non posso dire chi l'ha detto, perchè questo è un segreto professionale. E questo specialmente nei giudizi di Corte di assise, ha un peso enorme, perchè qualche volta è la verità. Colui che ha detto della reità di un uomo imputato, spesso non è il volgare spione, ma, nei reati commessi o da persone facinorose, dalla mafia o dalla camorra, quegli che denuncia, in segreto, è il danneggiato, ma questo danneggiato poi deve comparire a discolta, deve andare alla Corte



di assise, e dire: questi sono miei amici, questa è gente per bene! Nella pratica è così, e quindi bisogna mettere qualche disposizione, contemperare cioè la esigenza del segreto professionale, con la giusta difesa dell'accusato, che contro queste affermazioni non ha mezzi per difendersi, e allorchando si tratta di deposizioni di fonte ignota, che vengono sotto questa forma, stia pur fermo quello che la Cassazione, sotto la presidenza dell'onor. Lucchini, ha sanzionato che cioè il segreto professionale non c'è. E la sentenza è giusta, perchè il segreto professionale, o c'è, o non c'è.

Voi, funzionario, pel segreto professionale siete in grado di agire e di ricercare, di fare quello che diceva il nostro buon vecchio Codice d'istruzione criminale napoletano, e cioè che sopra una denuncia anonima, non si deve aprire un processo, ma quando quello che è scritto nell'anima è confortato dal fatto generico, allora si procede.

Quando si accusa qualcuno sul vuoto, non si comincia un processo; ma se si dice: badate che nel pozzo della casa tale c'è un cadavere, e voi trovate il cadavere, allora si procede.

Così l'agente della forza pubblica tenga in serbo questo anonimo, o questo segreto denunciante, se ne serva per cercare la verità, ma quando si presenta in giudizio, se deve parlare di queste fonti, deve indicarle, oppure abbia l'obbligo di coscienza e di lealtà di tacerne in modo assoluto.

Questo mi pare che contemperi l'una e l'altra tendenza.

E, per passare oltre, pur rimanendo un poco sopra questa diffidenza verso la polizia, c'è un altro caso, quando cioè l'agente, l'ufficiale di polizia, riferiscono le dichiarazioni di persone congiunte all'accusato, che non possono essere chiamate in giudizio.

Non raro è il caso di un verbale il quale dica: recatici nella casa di Tizio, questi era assente: abbiamo trovato la moglie la quale ha dichiarato che il marito ha rincasato ad ora tarda, che era turbato, che nascose qualche cosa!... E la moglie non può essere chiamata testimone; la difesa del cittadino rimane impreparata ed è impossibile con danno della verità e della giustizia, perchè verità e giustizia non significano condanna, ma significano

impero assoluto, o per lo meno umano, della verità.

Ora, questa è una questione delicata perchè, come io ritengo che le fonti di prova nel giudizio penale, anzichè restringerle, bisognerebbe allargarle, perchè queste indagini, quando trovano chiusa la porta, entrano dalla finestra, con l'aria e con la luce, io dirò tra parentesi una idea azzardatissima, onor. Guardasigilli, ed è quella di togliere dai nostri Codici questo divieto, e permettere che i congiunti possano testimoniare pei loro congiunti.

Parrà, a prima vista, questa una bestemmia giuridica, e di fronte agli antichi trattatisti, quando c'era la tortura, la pena di morte, quando il giudizio penale non era la ricerca assoluta e serena della verità, ma era la persecuzione del principe, della società, contro il delinquente, all'idea di sentir testimoniare il padre di un accusato veniva naturale l'osservazione che, se deponeva contro, ciò sarebbe stato contro natura, e naturalmente avrebbe suscitato uno scandalo, e, se deponeva in favore, si poteva dire subito: ma che importanza può avere la testimonianza del padre?

Ma nei nostri tempi civili questo non appare più così discordante ed io vorrei citare, onorevole Guardasigilli, un argomento che dovrebbe persuaderla. Ed è questo: in questo controprogetto la testimonianza del padre per il figlio è ammessa.

E, come? domanderete.

Ecco: c'è un istituto che non c'era nel Codice precedente, cioè l'intervento volontario del civilmente responsabile, e tra le persone civilmente responsabili ordinariamente vi è il padre.

Questo intervento volontario che in Italia col Codice vigente ancora non era ammesso ed è stato negato dal magistrato; e che in Francia non esiste nel Codice, ma nella dottrina (ed il *Sourdut* lo dimostra) qui nel progetto è ammesso.

Siccome il civilmente responsabile deve essere interrogato sul fatto ed ha il diritto di difendersi, non solo sulla sua responsabilità civile, pei suoi legami e rapporti con la persona dell'accusato, ma anche sui fatti imputati all'accusato stesso che sono la base della responsabilità civile, così il responsabile civile ha il diritto d'impugnare questa reità, e così il pa-

dre può venire, colla vostra legge, a deporre in favore del figlio. Ed allora io vi dico: perchè il padre sì, ed il fratello e la moglie no? Sentiteli senza giuramento, perchè questo sarebbe una coartazione della coscienza, ma sentiteli. Il Codice penale provvede a che non sia possibile la loro incriminazione, si tratterà di trovare la formula.

Tutto questo è civile, e non c'è ragione di restare nei cancelli di una vieta legislazione, impedendo in questo modo alla verità di farsi innanzi.

E' poi proibito, secondo il progetto, ai testimoni di formulare giudizi e parlare della voce pubblica. Ma, signori senatori, comprendete che secondo il mio sistema bisogna allargare, e non restringere la fonte delle prove.

E pensate che il giudizio qualche volta diventa una circostanza, diciamo noi avvocati, specifica, una circostanza di fatto. Tante volte la testimonianza si basa appunto su questo, vale a dire sull'impressione che un dato fatto ha prodotto sul testimone. Ma, per esempio, in materia di diffamazione, c'è uno scritto nel quale la persona diffamata non è nominata colle sue generalità, ma è indicata in modo che la pubblica opinione la trovi subito. Come si fa la prova dell'esistenza o meno di questa diffamazione? Si fa domanda al cittadino che ha letto l'articolo diffamatore. Voi che giudizio ne avete fatto? Secondo il vostro giudizio di chi si parla in quest'articolo? Questa è la domanda naturale. Ebbene, col sistema del progetto, questa domanda, non si potrebbe più fare.

Così anche della voce pubblica, che è un elemento qualche volta problematico ma non da escludersi del tutto.

E io concludo sopra questi appunti, ripetendo che mi pare inopportuna tutta questa diffidenza contro gli ufficiali di polizia giudiziaria, contro gli ufficiali dei carabinieri, contro tutte quelle persone che sono preposte all'ordine, alla sicurezza e alla ricerca dei reati. Non proibite niente, dite che nel processo penale tutto è permesso, tutte le porte sono aperte; unica garanzia sia quella della giustizia del magistrato, e della lealtà del funzionario che depone.

Io vengo a larghi tratti a dire prima dell'istruzione del processo penale, poi del giudizio; e sempre per formulare qualche voto

modesto, che sarà una piccolissima pietra portata a questo edificio che noi vogliamo innalzare.

Questo della istruzione è uno dei punti più importanti dell'attuale discussione, forse il più importante, perchè si tratta di una innovazione radicale, almeno nel suo movimento iniziale. Si tratta cioè dell'intervento della difesa nel periodo istruttorio.

Anche qui noi dobbiamo dare le tracce al magistrato sul lavoro da eseguire, dobbiamo garantire la libertà del cittadino, cercare la rapidità dell'istruzione, stabilire controlli opportuni. La diffidenza non mai, perchè la diffidenza non migliorerà il buon magistrato, lo lascerà quale è, e per di più mortificato.

L'argomento è grave perchè, effettivamente, in tempi non lontani questo segreto dell'istruttoria, conservato come ai tempi delle curie criminali, oppure della santa inquisizione, questa assenza completa di ogni patrocinio di difesa, e specialmente (su questo io tengo), e specialmente il rinvio a giudizio senza che l'imputato avesse potuto in ogni maniera difendersi da questo gravissimo provvedimento, che è il rinvio a giudizio, ha fatto desiderare nei paesi civili una riforma. E senza fare sfoggio di una facile erudizione dirò, e voi lo sapete, come in Francia la legge Constans del 1907 stabilì l'intervento della difesa nell'istruzione, spingendosi fino al punto da ordinare: « l'incartamento deve mettersi a disposizione del difensore il giorno prima di ciascun interrogatorio; ogni ordinanza deve essergli immediatamente notificata dal cancelliere ».

Questo è il processo istruttorio pubblico, pubblico nel senso che si faccia *coram populo*, nel senso che non sia segreto.

Pare, da inchieste eseguite amorosamente dagli studiosi di questa materia, che questa legge non abbia sufficientemente contentato in Francia, e che non abbia dato soddisfacenti risultati. Da un lavoro sulla materia, pubblicato in quella « Rivista penale » che, ripeto, onora il nostro paese ed il suo direttore, checchè egli ne pensi (*si ride*); rilevo come in una inchiesta è riconosciuto che la difesa degli avvocati fu negletta, gli avvocati d'ufficio non trovano gloria ad andare e venire dal giudice istruttore per assistere a confronti, ad atti generici, ecc.; solo i ricchi si permettono questo

lusso di avere avvocati a loro disposizione, e soprattutto che l'intervento della difesa nel periodo istruttorio ha allungato la procedura, e l'ha imbrogliata.

Questo è risultato del *referendum*. Ora, il ministro proponente, al quale questo era certamente noto, non ammette l'intervento del difensore nell'interrogatorio, l'ammette negli atti generici, nelle perizie. Queste riforme timide a me non piacciono: la riforma o si fa o non si fa, e poichè la riforma in quel senso larghissimo non risponde alle esigenze della giustizia, io fo voti che non si faccia neanche nel senso ristretto. Ed a questo pensiero mi conduce la mia non breve e modesta esperienza. Prima di tutto quanti impicci: il giudice istruttore deve fare due volumi; nell'uno deve mettere gli atti che si possono comunicare ai difensori, nell'altro quelli che non si possono comunicare, ma quando ammettete che vi siano degli atti che non si possono comunicare, voi conservate il segreto. E poi l'onorevole ministro è anche un distinto avvocato e sa che nella maggior parte dei casi è difficile distinguere e stralciare la generica dalla specifica. Quante volte questa generica è fondata sui testimoni! Vi è un caso tipico in tutta la legge, cioè la generica suppletoria; ad esempio, quando avviene un omicidio e non si trova il cadavere, per mezzo di testimoni si assoda chi ha visto l'ucciso per l'ultima volta, chi l'ha visto uccidere, bruciare, gettare in un pozzo, ecc.

Ma non è questo solo; quante volte in cause d'omicidio il punto non sta nel sapere se una palla ha forato il polmone dell'individuo e l'ha mandato all'altro mondo, sta nel vedere se la responsabilità dell'accusato è fondata, e per questo esame è necessario vedere in quale posizione egli si collocò nel momento della colluttazione e in quale posizione stavano i testimoni che l'hanno veduto, ed al perito si dice di tenere presente l'interrogatorio, le dichiarazioni. In questo caso voi che cosa farete? Metterete questi atti fra quelli che si devono porre nel volume da comunicare ai difensori o fra quelli che non si devono comunicare? E questo è un caso comunissimo. Questa distinzione fra generica che si comunica e specifica che non si comunica, è affatto illusoria. E sempre nel concetto che si deve avere fiducia nel giudice istruttore, bisogna lasciare al giudice istrut-

tore come l'istruzione specifica, cioè i testimoni, così anche la perizia. E questo tema della perizia che fu trattato, nella parte scientifica dall'illustre professore Tamassia, parte da questo punto di vista storico e logico. Nei pubblici dibattimenti si è visto lo scandalo di perizie collegiali numerosissime, di pareri discordanti, con ritardo della pronuncia della sentenza, con grave scandalo degli amanti della giustizia. Questo è l'inconveniente da cui parte il concetto legislativo.

Per evitare quest'inconveniente facciamo in modo, si è pensato, che la perizia si faccia nella istruttoria e che nel dibattimento o sotto una forma o sotto un'altra, questa perizia non debba essere intaccata. La dottrina, voi lo sapete, in maggioranza si è pronunciata contro questo castramento della perizia all'udienza; e soprattutto perchè di cose giudicate non vi deve essere che la sentenza irrevocabile. Che significa una perizia che non si possa attaccare? Col sistema attuale al dibattimento un nuovo perito non si ha diritto d'introdurlo, è il presidente che l'ammette o no, secondo crederà opportuno. Questo dunque è il punto di partenza della riforma: evitare quello che succede, specialmente in Corte d'assise, ed evitarlo con lo stabilire la perizia di Stato sulla quale non si possa più tornare. Ora, non solo non è civile che si costituisca un giudicato prima della sentenza sulla esistenza del fatto generico, ma poichè i sistemi escogitati non rispondono, non risponde neppure che la difesa possa nominare il suo perito, in specie poi nella maniera, suggerita dal senatore Tamassia, cioè che la perizia la faccia il giudice, nominando egli il perito della verità, della giustizia, ed il perito nominato dalla difesa non possa far esperimenti, ma debba soltanto controllare quello che fa il perito dell'accusa.

Ora, nell'uno e nell'altro caso rinasce, perchè la verità pullula da ogni lato, rinasce al pubblico dibattimento, quando è necessario che rinasca, la necessità di un'altra perizia.

Non dico poi nulla della disposizione che mette a carico dell'imputato il pagamento del perito difensore, quando questo non è un organo che deve collaborare col perito dell'accusa: questa è una disposizione d'indole perfettamente secondaria, ma che merita di essere ben ponderata.

Ora, siccome io ritengo e sostengo che questi che si chiamano scandali alle udienze pubbliche, tali sono quando la lungaggine e la divergenza delle opinioni derivano da malafede professionale, il che non è da ammettersi come regola, ma quando derivano da differenza di opinioni, quando derivano da differenza di scuola scientifica, voi non solo dovete impedirlo, non solo dovete dire che questi periti debbano svolgere il fiore della loro scienza e della loro coscienza in una camera in cui non li ascolta nessuno, ma dovete aprire le porte a questa scienza, perchè è anche elemento di cultura, tutto quello che viene dall'insegnamento di questi periti in udienza pubblica, purchè, come ho detto, siano in buona fede.

E come volete voi l'accordo di questi periti, quando che cosa è la verità, *quid sit veritas*, nessuno lo può dire, specie in materia di questo genere, dove ogni volta che si afferma qualche cosa, bisognerebbe far come suggeriva Voltaire, cioè non mai dire: io affermo questo, ma dire: io penso che sia così in questo momento, ammettendo non solo che si pensi diversamente, ma che si possa domani pensare in altra maniera. E quanti scienziati non sono passati da una scuola all'altra in materia clinica, in materia medica, in materia chirurgica e specialmente in materia antropologica o psichiatrica?

Quindi, se la discussione è di buona fede e alta, sia pure lunga: essa è sempre proficua per la verità e per la scienza.

Ma qual'è il vero inconveniente e quali sono i rimedi?

Ci sono due generi di perizie: c'è la perizia di fatti transitori, per dir così, e c'è la perizia di fatti permanenti. La prima è fatta dal giudice istruttore, il quale, sulla base di ciò che gli è stato riferito dai periti, afferma che la guarigione avvenne in tanti giorni, per esempio, ed al dibattito si vedrà ed esaminerà se questo si debba credere. Il guaio è quando si tratta di fatti permanenti. Una perizia chimica ha bisogno di tre o quattro mesi per ottenere un risultato da un alambicco, una perizia calligrafica domanda per lo meno sei mesi di tempo per sapere se la scrittura è di questo o di quest'altro; una perizia psichiatrica richiede tempo non minore per accertare se un individuo debba o non debba esser rinchiuso nel manicomio.

Attualmente che cosa avviene?

Il giudice fa la sua perizia, e spesso non fidandosi dei periti locali, manda questa sua perizia, per esempio calligrafica, a Torino o a Firenze, e viene una risposta nel senso che il testamento è falso.

Ebbene, come volete che al dibattito l'accusato non abbia il diritto di dire: Questi periti si sono ingannati; io ai termini della legge faccio la mia lista di periti e voglio che siano interpellati. E se i periti dell'accusa hanno preso sei mesi di tempo, per compiere l'opera loro, io ne voglio quattro, o per lo meno tre per l'opera dei miei periti. Ed il giudice, rinvia la causa e la causa non si fa mai.

Questo è l'inconveniente vero.

Ora io, facendo una tara al mio ritengo e alla mia opposizione ad ammetter la difesa nel periodo istruttorio, vorrei che nei reati in cui c'è bisogno di una perizia, che necessita di indagini di gabinetto o di laboratorio, di una perizia insomma per cui occorre un certo tempo, il giudice istruttore, lo notifici all'avvocato, che l'accusato avrà nominato a suo difensore, perchè designi il perito della difesa.

Ed allora l'opera del perito dell'accusa sarà accompagnata da quella del perito della difesa, e quando si andrà al dibattimento, si potrà domandare una nuova perizia. E della necessità di essa sarà giudice il magistrato.

Ma quale è la garanzia per l'imputato di non essere rinviato a giudizio senza essere difeso? Questo è l'istituto più facile a mettere in atto. Nei casi di citazione diretta o direttissima, il progetto provvede, perchè c'è il diritto di domandare l'istruzione formale. Ma quando questa istruzione formale si fa, si mantiene il principio attuale dell'intervento della difesa in sezione d'accusa, cioè che prima del rinvio a giudizio l'avvocato della parte legga il processo e presenti le sue conclusioni. Dunque miglioriamo l'istituto, abilitiamo l'avvocato ad intervenire in Camera di consiglio in contraddittorio col Pubblico Ministero, estendiamo questa disposizione della sezione d'accusa anche alle istruttorie innanzi al giudice istruttore. Finita l'istruttoria il giudice istruttore potrà fare un decreto dichiarando completo il processo. Si avvisi allora il difensore, di cui sarà naturalmente facoltativo l'intervento, poichè io non vado fino al punto di ritenere necessario di nominare un avvocato

di ufficio, affinchè intervenga in qualunque modo. Saranno così evitati il 15 o il 20 per cento dei rinvii a giudizio, con garanzia dei cittadini e con vantaggio della giustizia, che risparmierà i suoi organi e le sue spese.

Finita questa istruttoria, quale sarà la formula terminativa del giudizio? Io sono assolutamente contrario, onor. Guardasigilli, alle due formule proposte nel progetto, che cioè, meno i casi di prescrizione o di amnistia od altro elemento giuridico, quando si tratta del merito il giudice istruttore o la sezione di accusa non abbiano altra forma di proscioglimento che quella di non luogo a procedere, come il giudice del contraddittorio pubblico, non abbia altra formula che quella di assolvere. Io non so perchè mutare le formule attuali che non sono sacramentali, ma indicative. Perchè non si deve dire nella formula terminativa che l'istruttore o la sezione di accusa dichiarano non esistere il fatto imputato? Perchè non si deve dire che il fatto esiste ma non costituisce reato? Perchè se il fatto esiste e costituisce reato non si deve dire che l'imputato non lo ha commesso? Migliorate dunque le formule, ma non sopprimetele tutte. Perchè usare una formula unica in modo da confondere insieme il gentiluomo, di cui rifiuse la piena rispettabilità, col ladruncolo di strada non raggiunto completamente dalla prova, assolvendoli ambedue con la stessa formula?

Lasciate la formula di insufficienza di indizi, lasciate la formula di non provata reità, e risolvete il quesito che la giurisprudenza si è proposto, dando il diritto di opposizione o di appello al liberato con queste formule che sono lesive della rispettabilità del cittadino.

Fatta l'ordinanza, che ora si chiamerebbe la sentenza istruttoria, viene lo studio preparatorio del giudizio.

Qui noi abbiamo allo stato del Codice attuale una *pletora* per quanto riguarda i giudizi di Corte d'assise, una *consunzione*, una *anemia*, per quanto riguarda i giudizi dinanzi ai tribunali.

E notisi che ora i tribunali, per la competenza assegnata dal nuovo Codice penale, possono giudicare in modo da infliggere anche trenta anni di reclusione a furia di sommare i reati, mentre, per la competenza delle Corti di assise, non si può giudicare dal tribunale chi ha prodotto uno sfregio semplice. Come si vede, si tratta di uno

stato di cose a cui è necessario che un nuovo Codice provveda.

Una delle cose importanti è quella che uno, il quale è accusato, deve sapere di che cosa deve rispondere, e la legge dice che, quando c'è incertezza, si annulla la citazione. Quando si tratta di giudizi di assise, attualmente si procede così: prima si ha una requisitoria, lungamente motivata, come il tema del fatto criminale consiglia, del procuratore del Re, una ordinanza di Camera di consiglio, che anche essa riproduce il fatto e tutte le prove della requisitoria, egualmente lunga e motivata, poi viene la Sezione d'accusa e, questa, in Italia, avendo perduto (parlo in generale) il senso della misura, avendo perduto il senso della opportunità per cui la sentenza d'accusa non dovrebbe dire che le ragioni per le quali si rinvia al giudizio, contiene invece una serie di ragionamenti, uno svisceramento di prove, una citazione di documenti. E, finalmente, come se tutto questo fosse poco, dopo la sentenza della Sezione d'accusa, l'atto di accusa, che giustamente si propone ora di gettare a mare, come perfettamente inutile. Questa è *pletora assoluta*.

Veniamo ora ai giudizi dinanzi ai tribunali. Per il rinvio al tribunale non vi è che una requisitoria e un'ordinanza. Questa requisitoria e ordinanza, per la consuetudine, sono arrivate al punto che una requisitoria che dovrebbe essere motivata fu invece, una volta scritta così: *V* che significa visto, ed in questo *V* c'è tutta la motivazione, ossia si dichiara che si sono letti gli atti ecc.; e poi *al T.*, ossia al tribunale e quindi una sigla, che dovrebbe essere la firma del sostituto; l'ordinanza poi è stampata e così la citazione che la riproduce dice che Tizio è imputato di truffa in danno di Caio, e basta. Ora certo, avendo in mano il processo, studiandolo, l'avvocato costruirà l'edificio dell'accusa e su questo preparerà la difesa; ma io dico: che tanto per la Corte d'assise, quanto per il tribunale ci deve essere un atto di accusa, sia pure un documento solo, ma si dica nella legge che questo atto di accusa debba contenere il fatto imputato e la indicazione delle prove.

LUCCHINI LUIGI (*interrompendo*). Per semplificare!

MARINUZZI. Sarà un lavoro di pochi mi-

nuti, perchè, onor. Lucchini, ho parlato della mia esperienza, della dignità della magistratura e del modo come queste cose sono adempiute; ma è cosa comune che quel *visto, al tribunale*, significa che il sostituto non ha letto niente e che l'istruttore, che ha firmato l'ordinanza stampata, non ha letto neppur lui niente, ed allora siamo nel caso di una citazione diretta e non di una istruzione. Volete un atto di accusa per la Corte di assise e perchè rifiutarlo per il tribunale?

Dunque, indicazione delle prove; e, restando nel campo del Pubblico Ministero, questo presenta le sue liste (non parliamo di perizie, non occorre ritornarci sopra), le sue liste di testimoni, che può il presidente ridurre. E va regolata la lettura delle dichiarazioni dei testimoni da potersi fare sull'accordo delle parti, quando il testimone citato non può comparire.

Io faccio voti per due modifiche: 1° Vorrei che si desse obbligo al Pubblico Ministero di fare la sua lista, mettendo i testimoni a carico e quelli a discarico; questo è nel Codice militare e non capisco perchè non ci possa essere nel Codice penale comune. La tutela dell'accusato non deve essere solamente affidata ad un qualsiasi avvocato, che può essere un illustre professionista, che può essere un modesto giovane studioso, ma che può anche essere negligente, di quella negligenza che non arriva al tradimento professionale, ma che è una negligenza ordinaria; perchè del Pubblico Ministero fare un istituto di persecuzione del cittadino e non un organo di verità sociale?

Dunque si dia obbligo al Pubblico Ministero di mettere nella lista anche i testi a discarico, perchè il tribunale abbia davanti a sé le prove dell'innocenza o della colpeabilità e possa giudicare.

E un'altra modifica che imploro e che non passerà certamente, perchè certe idee saviissime pigliano la forma del pregiudizio, è che le parti mettano nella lista due categorie di testimoni, quelli che vogliono citati per farli sentire, e quelli pei quali chiedono soltanto la lettura della dichiarazione; vale a dire, che quando le parti sono d'accordo, si leggano soltanto le loro deposizioni. Seguendo questo sistema, quale enorme risparmio di spese e quanto risparmio di tempo!

E vengo alla facoltà di ridurre le liste dei testimoni.

Attualmente si riducono solo le liste degli avvocati. Gli avvocati, si dice, tendono sempre ad esagerare e questo può essere, ma io vedo delle liste del Pubblico Ministero che per un reato confessato, citano dei testimoni, di cui uno, per esempio, è a Venezia e l'altro ad Ancona. Lo Stato così spende 700 od 800 lire per sentire questi testimoni che sono inutili, e non si trova presidente che dica: No basta uno solo, rifiutiamo gli altri.

L'avvocato invece cita i testimoni che non sono stati intesi, e che sono necessari, ed il presidente invece dice: se ne scelgano due da sentirsi a spese delle parti, o uno se a spese dell'erario. Questo è indecente, non va, ed a questo bisogna porre rimedio. Il rimedio secondo me è questo: fare al Pubblico Ministero l'obbligo di coscienza di citare i testimoni a carico ed a scarico da sentirsi oralmente e indicare il numero di quei testimoni di cui basta la lettura delle deposizioni.

I principii della oralità sono certo una bella cosa ma bisogna vedere come si concretano nella pratica. Tante volte si tratta di una testimonianza così chiara, così serena e così breve, che è proprio inutile far venire il teste a confermarla oralmente. Ordinariamente in pratica i testimoni vengono e si chiede loro: Voi confermate le dichiarazioni fatte? I testimoni rispondono affermativamente e i giudici leggono le dichiarazioni.

Sono inconvenienti che disciplinarmente potrebbero essere evitati, ma ormai son diventati consuetudine, quasi legge. È proibito al giudice di tener presenti le dichiarazioni dei testimoni non presenti, e leggerne le dichiarazioni; è proibito di tenerne conto nella sentenza. Ma chi vieta al giudice in Camera di consiglio di leggerle? Quante volte non ho detto al pretore di tener presente nella sua coscienza il documento al foglio tot riguardante la deposizione di persona non citata?

LUCCHINI LUIGI. Lei in questo modo torna indietro di mezzo secolo.

MARINUZZI. Si può anche tornare indietro e tornare ad applicare un'istituzione, quando questa risponde ai principii della giustizia ed ai fini della medesima. Non tutto il nuovo è bello e tutto l'antico non è brutto!

E veniamo al giudizio. Un argomento trattato da tutti è la lungaggine dei processi di Corte d'assise, la loro pubblicità scandalosa.

Per la pubblicità mi permetto di suggerire al ministro Guardasigilli, perchè ne tenga parola al ministro dell'interno e a quello dei lavori pubblici, un rimedio semplicissimo; costruite delle aule, in cui per il pubblico ci siano pochi posti numerati, come è alla Camera dei deputati, dove entrano tante persone a sedere, e quando ne esce una entra l'altra. Perchè il concetto della pubblicità, non è il concetto dei comizi romani, quando il popolo emetteva il giudizio penale; allora occorre fare il processo nel Colosseo; invece questo concetto va ora inteso nel senso che il giudizio non deve essere segreto, e quando il pubblico è ammesso, quando c'è la stampa (e nessuno può negare che la stampa abbia il diritto di intervenire, e di pubblicare quanto vuole, perchè ad essa non va posto alcun limite) quando c'è la stampa ed il pubblico è rappresentato, basta. Io so che qualche mio collega quando vede solo la stampa e trenta persone sedute, non si esalta più, non si suggestiona, come quando vede mille persone che attendono l'illustre avvocato che parli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Ma questo non si può porre nel Codice.

MARINUZZI. Appunto io ho detto di parlare al ministro dell'interno; del resto potrebbe anche trovar posto nel regolamento, il quale certamente va rifatto, dopo approvato il nuovo Codice; e quanto io ho raccomandato rientra nella materia regolamentare di polizia delle udienze. Questo quanto alla pubblicità, e per lo scandalo non dirò che ci sia bisogno di una legge, perchè a questo provvede già il progetto per assicurare che il processo non diventi uno spettacolo teatrale, con posti riservati alle signore elegantissime...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Sono stati soppressi.

MARINUZZI. Ma bisognerebbe andare più in là. Ad esempio, c'è un articolo, non ricordo in quale legge, che vieta ai minorenni di assistere ai dibattimenti, vietate anche alle donne, date loro il suffragio, ma vietate che intervengano ai dibattimenti...

BALENZANO. E come si fa?

MARINUZZI. Perchè l'uomo che parla davanti alle donne si esalta, e l'amico Balenzano lo sa. (*Si ride*).

Queste lungaggini, alle quali si vuol portare rimedio con mezzi meccanici, non si eviteranno così facilmente.

L'avvocato deve essere uno, si dice; un altro fa la grazia, e dice, se ne ammettano due; il senatore Garofalo vuole che il presidente, causa per causa, stabilisca per quanti quarti d'ora deve parlare l'avvocato; ora tutti questi mezzi sono dei cataplasmi, perchè i guai attuali dipendono dalla mancanza di una vera scuola di eloquenza forense, e, come dissi in principio, non è il Codice che può creare l'avvocato.

Se i nostri giovani, che fanno gli avvocati, e che frequentano i clubs invece di studiare, leggessero non Quintiliano, perchè avendo inimicizia col latino non possono giungere fin là, ma *Il foro all'esame* del Quirini, veneto, il libro *Della maniera viziosa di difendere le cause nel Foro ordinario* De Gennaro, i due mirabili discorsi dello Zanardelli sull'avvocatura, il libro del nostro compianto amico Majorana *Del parlare in pubblico*, troverebbero che il primo requisito che si domanda all'oratore è la brevità, ed anche per una ragione tutta diversa da quella prospettata dall'onorevole senatore Garofalo. Il senatore Garofalo diceva che l'oratore che parla a lungo finisce per trovare nella mente dell'ascoltatore delle insenature, e finisce per persuaderlo. Se fosse così, io direi allungate i discorsi, poichè scopo della difesa deve essere quello di persuadere; gli è che lo scocciatore non riesce a persuadere (*si ride*), l'effetto che ottiene è l'opposto, si esaurisce da se stesso.

Ripeto, dunque, che non è questione di legge, è questione di costume. Ma quando mai, onorevoli senatori, ai tempi antichi in cui i processi erano egualmente gravi, ed egualmente illustri, l'avvocato si sognò, e per citare un defunto ricorderò Giuseppe Zanardelli, di parlare due giorni, tre giorni, diciassette giorni!

Giuseppe Zanardelli non andò mai oltre le due, le tre ore, a seconda delle esigenze della causa.

Ora, vi è un genere di eloquenza forense che è tutta una creazione *sui generis*. Si comincia sempre dal saluto alla città che ospita (*si ride*), e se questa città è Palermo si ricordano i Ve-

spri, se è Verona le Pasque veronesi, se è Milano le cinque giornate. Poi il saluto alla magistratura (*si ride*). poi il saluto agli avvocati, da leali avversari, poi il saluto agli accusati incoraggiandoli. Passano due ore e siamo sempre ai saluti (*si ride*). Capisco che se vi fosse un presidente ideale, che ha dalla legge la facoltà di vietare discussioni estranee, un presidente come il nostro onorevole Manfredi, che presiedesse la Corte di assise, direbbe all'avvocato: Bene, saluto tutti a nome di tutti, e venga alla causa. Questo non si fa. Restringere dunque il tempo non è eliminare l'inconveniente; è giusto che un provvedimento sia preso, ma i seccatori avranno la pena dei seccatori, cioè di essere gabellati come tali.

Del resto, seccatori vi sono nei tribunali, nei parlamenti, nelle curie, sono dei parassiti che vegetano in tutte le collettività.

Limitazione degli avvocati, limitazione del tempo.

Limitazione del tempo: lasciamola andare non la può dare nessuno. Non bisogna poi costringere la coscienza del difensore mentre parla, a guardare l'orologio e a non sapere come più regolare la sua orazione che, trattandosi di giustizia popolare, deve essere spontanea ed improvvisata. Il rimedio suggerito dall'onorevole Garofalo, cioè che il presidente limiti l'ora, non mi pare che possa andare. I presidenti sono uomini che vivono in società e che hanno dei giusti riguardi. Non dirò degli avvocati-deputati, poichè l'avvocato onesto, deputato o no, fa il suo dovere e l'avvocato disonesto, anche senza essere deputato, non lo fa: queste sono piccinerie. Domani, per esempio, arrivo io, non come senatore, ma come un avvocato anziano, come una persona alla mano: trovo un presidente che mi destina due ore per la difesa, io gli obbietto: presidente, sono poche, e me ne faccio dare quattro: arriva poi un matricolino il quale, non pratico, ha accordata soltanto una mezz'ora. Io capisco la clessidra dell'arcopago, ma la clessidra è uno strumento meccanico a cui non bisogna tornare, perchè ora vi sono gli orologi elettrici. Limitazione dunque del tempo, niente. Limitazione del numero, e ci vengo.

Non bisogna limitare il numero dei difensori, come non bisogna ad un ammalato limitare il numero dei componenti il collegio di

cura. Sarà come per l'ammalato, quanto più sono i medici più presto muore, così per l'accusato, quanti più sono gli avvocati e più presto sarà condannato; perchè la mancanza di un'unica veduta non può che nuocere allo scopo che uno si propone. Ma quando si tratta della difesa orale, niente vieta che questa difesa sia per legge affidata ad un solo avvocato (*approvazioni*), questo è il voto mio. Vuol dire che la legge dirà, in quella forma vostra o in un'altra, che finita la istruzione della causa parlerà il difensore della parte civile, il Pubblico Ministero ed il difensore dell'accusato. Parli quanto vuole: certo, se gli piglia un accidente seguirà un altro, ma io gli auguro la salute per terminare l'arringa.

Non dia retta, onorevole Guardasigilli, ai suggerimenti diretti ai mezzi coercitivi per un possibile ostruzionismo per l'abbandono della difesa od altro. La libertà deve avere la sua esplicazione. La disciplina è regolata dalla legge sugli avvocati, dalle disposizioni di questo nuovo Codice che dà alla sezione di accusa un potere disciplinare, ma non pensate mai a voler mettere a posto del difensore, che abbandona la sua toga, l'avvocato erariale o un avvocato delle ferrovie! Figuratevi, un avvocato delle ferrovie che ha vissuto tutta la vita fra binari e locomotive andare a difendere una causa penale! (*Si ride*). Questa sanzione non è necessaria, perchè prima di tutto questi fatti sono fatti singoli e bisogna vedere qualche volta se non siano giustificati; perchè vi sono dei casi (e mi appello ai magistrati di Cassazione che mi stanno a sinistra), nei quali contro la violenza non c'è che l'abbandono della causa.

Un accusato nega di aver commesso un delitto, un orribile stupro in persona di una bambina. Nega all'istruttoria, nega al dibattimento. Un giovane avvocato d'ufficio lo difende e sostiene che mancano le prove. Il presidente dichiara chiuso il dibattimento, poi per una formalità che sta nella legge, domanda all'imputato: Avete nulla da aggiungere? E l'imputato dice: Ho da aggiungere che ho commesso il reato per istigazione di mia moglie.

Allora l'avvocato difensore domanda: Signor presidente, la prego di riaprire la discussione, perchè io possa difendere l'imputato sopra questo fatto nuovo: l'ho difeso per mancanza di prove, ora che egli ha confessato di aver com-



messo il reato, lo devo difendere sotto un altro punto di vista.

Ma il presidente, formalista, dice: Il dibattimento è chiuso. Dichiaro che questo fatto nuovo non c'è, e rimanda il riassunto al giorno successivo.

Questo giovane avvocato viene da me per consiglio ed io non posso che dirgli: Domani non andrai al tribunale e raccomandati ai tuoi colleghi perchè nessuno ci vada. Il giovane avvocato fa così, ed è condannato alle spese del rinvio.

Ora, domando io, l'avvocato erariale che cosa avrebbe potuto fare in questa circostanza? Sarebbe rimasto lì, senza fare opposizioni? Ed allora l'imputato sarebbe stato condannato senz'altro. Ma, si dice, c'è il rimedio della Cassazione.

Ma che cosa volete che faccia la Corte di cassazione di fronte ad un fatto di questo genere? Ci vuole un giorno di buon umore per la Suprema Corte per annullare un verdetto dato in tali condizioni.

E di casi come questi ce ne è tanti e tanti altri. Ed ecco perchè non possiamo approvare questo rimedio, che è lesivo della libertà della toga.

Io mi affretto, ma ho ancora qualcosa d'importante da aggiungere.

Notò ieri l'onorevole senatore Lucchini la delicatezza massima del sistema delle notifiche degli atti. Nella pratica questo sistema assolutamente non va, perchè non offre nessuna garanzia: lo affermo nella maniera più assoluta.

C'è una legge, che abbiamo approvato alla Camera in un momento di sonnolenza, per la quale si riconosce il diritto ad un usciere, chiamato spagnolescamente ufficiale giudiziario, di servirsi per la notifica degli atti, di commessi i quali, per esser messi in funzione, non abbisognano che di un solo decreto del presidente. Ora, in certi paesi questi commessi riscuotono un soldo per ogni atto che notificano; in certi altri, in cui gli atti sono in maggior numero, riscuotono un soldo ogni due atti. Non è strano perciò se spesse volte incontrate qualcuno di questi commessi, che va a notificare un atto in un comune vicino al capoluogo e lo vedete che, per non consumar le scarpe, cammina a piedi scalzi, con le scarpe sotto il braccio.

Questo sta a provarvi perchè di questi atti

non ne giungano a destinazione che poco più della metà.

Resta ad esaminarsi se per questo servizio ci si possa valere della posta. Certo è che la materia va meglio regolata, perchè si tratta di materia importantissima, non solo per i mandati di comparizioni, per le citazioni per il dibattimento, ma specialmente, onorevoli senatori, per quel che riguarda la notifica delle sentenze di condanna.

E si noti che per conseguenze derivate dall'applicazione del nuovo Codice penale e dalle nuove disposizioni ad esso relative del Codice di procedura, il tribunale ha una competenza che può arrivare fino ad una condanna di 30 anni. Ora, al cittadino, che questi 30 anni siano dati dal tribunale o dalla Corte d'assise poco importa. Sta in fatto però che se la Corte d'assise condanna ad una pena superiore ai cinque anni, si può fare opposizione, e se la pena è grave e l'accusato è condannato in contumacia, quando è arrestato, la sentenza di condanna si ritiene come non avvenuta e si rifà daccapo la causa: dunque questa sentenza della Corte di assise non ha effetto esecutivo. Ma se invece di essere condannato in contumacia da una Corte di assise, l'imputato è condannato da un tribunale a 30, a 20 o a 15 anni, perchè passi in giudicato questa sentenza, basta un commesso di usciere, con o senza le scarpe di cui ho parlato prima, il quale dica: « recatomi al domicilio antico non l'ho trovato; fatte migliori ricerche non ho saputo dove sta; ho portato la sentenza al sindaco ». Questa sentenza si conserva nell'archivio municipale e dopo cinque giorni essa passa in giudicato.

Ora questo è enorme, è orribile, è contro l'umanità.

Del rimedi, quindi, bisogna portare a questo sistema. Anzitutto è necessario migliorare il sistema delle notifiche. E a questo riguardo bisogna dare lode, come in tante altre cose, alla Corte di cassazione, la quale, quando un imputato condannato in contumacia fa appello all'atto dell'arresto, va cercando il pelo nell'uovo per dichiarare nulla la notificazione e valido l'appello.

Vi sono due rimedi che bisogna assolutamente legiferare. Uno è quello, non vi sembri strano, che le notifiche di tutti gli atti si possano fare nelle forme attuali certamente mi-

gliorate, ma che le sentenze debbano essere notificate personalmente, altrimenti non passino in giudicato. Così è in Francia. Ma l'individuo si nasconde, va all'estero. Orbene, non è già questa una restrizione alla sua libertà personale? Certamente per non stare nascosto notte e giorno, per non andare all'estero, l'imputato accetterà facilmente la notifica della sentenza. In Francia, ripeto, così è. Questa è una garanzia sicura. Ma la vera garanzia, è quella che si regolino i termini per l'appello e tutta la materia, aggiungendo che in ogni caso il condannato a pene restrittive della libertà personale, appena arrestato in esecuzione della sentenza contumaciale, abbia il diritto di appellare. Perché il fatto che l'arrestato appella, distrugge la presunzione che egli conosca la sentenza. Del resto è forse nuovo il sistema di portare il gravame al momento dell'esecuzione? Oramai, in civile non si dubita più che l'appello si possa fare al momento di qualunque atto esecutivo.

MORTARA. Non l'ho mai sentito.

MARINUZZI. Io sì, che si possa fare opposizione al momento dell'esecuzione quando si tratti di sentenza contumaciale.

Del resto, che sia così o no io credo (e ritengo sia della stessa opinione anche l'onorevole Guardasigilli), che la mia proposta si possa discutere e che non debba apparire strano che nel momento dell'arresto si possa fare l'appello. E siccome, nel momento dell'arresto si deve notificare la ragione dell'arresto stesso e quindi la sentenza, così mi pare non vi debba essere difficoltà.

Convengo che l'appello possa farsi dal padre per il figlio minore, dal marito per la moglie. Ma non approvo però che possa farlo il suo avvocato, perché l'avvocato, deve consigliare il cliente a fare l'appello, non deve farlo egli stesso, esponendo il cliente molte volte a spese e a danni.

Vi è una disposizione nel progetto di Codice di procedura che non ho trovato né lodata né censurata, disposizione che è nuova e di gravità eccezionale.

Si dice: quando l'accusato non si presenti nel giudizio di appello (notate che non si dice nemmeno « sia contumace ») l'appello sarà rigettato.

Ma come, in materia così grave un appello

presentato con tutte le forme, sarà rigettato perché l'imputato non si presenti?

Questo, mi piace affermarlo, non solo è nuovo, ma non si trova in nessun Codice, in nessun libro; poichè è veramente contro l'umanità. Io ammetto che la non presenza, cioè la contumacia, porti che non ci sia assistenza del difensore, anche come incoraggiamento per l'imputato a presentarsi, ma che si rigetti, senza esame, il suo appello, non posso ammetterlo. E questo viene in contraddizione stridente con la vostra proposta di dare alla Corte di appello e alla Corte di cassazione la facoltà di elevare motivi di nullità di ufficio, cosa che non è nella legge attuale e che certamente è una facilitazione alla difesa degli imputati. Dunque si possono elevare motivi di ufficio, ma se l'imputato non è presente, il suo reclamo è rigettato. Questo bisogna cancellarlo: la sentenza d'appello in contumacia sarà quello che sarà, di assoluzione, di condanna o di diminuzione di pena. E finisco su questa materia e sul resto con la espressione di un voto che parrà assolutamente antidemocratico: io ritengo un sentimentalismo quello di sostenere che sul gravame dell'imputato non si possa riformare la sentenza in peggio: io non ne ho capito mai la ragione.

Questa funzione sociale si esplica dal principio dell'istruzione fino alla sentenza che passa in giudicato e non capisco perchè la Corte di appello, quando c'è un reato più grave, non possa elevare la pena. Il concetto della *reformatio in peius* si ammette con parzialità per l'imputato, perchè se l'imputato condannato non ha appellato, ma appella il Pubblico Ministero, su questo appello l'accusato può chiedere di essere assoluto, di aver ridotta la pena, perchè, si dice, la Corte si è impadronita della causa: ebbene la Corte non si è egualmente impadronita della causa per il ricorso dell'imputato?

Del resto questa *reformatio in peius* c'è nel Codice penale militare, ossia c'è e non c'è; non c'è l'articolo che vieta di aggravare la pena, dunque si può aggravare. In Francia non vi è una disposizione del Codice, ma vi è la giurisprudenza che non l'ha ammessa. Ma la materia bisogna regolarla sempre, perchè col Codice attuale c'è un articolo, per il quale si dice che in grado di appello la pena, sull'ap-

pello dell'imputato, non può essere aggravata. E questa disposizione viene dopo un'altra la quale dice che quando la Corte d'appello ritiene incompetente il tribunale e dichiara la competenza della Corte d'assise, allora avviene quello che è avvenuto, e forse se ne ricorda il senatore Basile, che decise in una sentenza di queste genere: un Tizio, imputato di avere ucciso la moglie per incidente colposo, fu condannato a due anni dal tribunale; fece appello e la Corte d'appello riconobbe l'incompetenza del tribunale e ritenne la competenza della Corte d'assise ed alle assise fu condannato per assassino, ma la pena non poté andare oltre i due anni. E si vede così uno, dichiarato colpevole di assassinio, condannato a due anni per l'applicazione di un principio non logico.

Io sono sicuro che questa proposta non sarà accolta...

MORTARA, *relatore (interrompendo)*... L'ha fatta anche la Commissione.

MARINUZZI. Sta bene, ma ciò non significa che sarà accolta nel testo definitivo.

E dico che, se questa *reformatio in peius* dovesse attecchire, noi avremmo risolto il problema del numero eccessivo degli appelli e dei ricorsi.

Non voglio oltre abusare della cortese attenzione del Senato.

E quindi non mi occupo del procedimento della Corte di assise nè d'altro, anche perchè io penso che se ogni oratore dovesse discutere il complesso del Codice e le sue disposizioni, farebbe cosa non opportuna, cosa che non è nel nostro programma, e la discussione si allungerebbe di troppo. Queste sono osservazioni che vanno riservate ad altri modi di pubblicità, che possono sempre arrivare all'orecchio vigile e studioso del ministro. Al quale, come conclusione, io dico: tenete presente che il Codice di procedura non è che un regolamento giudiziario, per la ricerca del vero, per la tutela dell'innocente; questo è l'ideale. Sperare che un Codice di procedura, cioè un Codice di metodo, possa migliorare la magistratura, elevare la funzione del perito, ridurre alla giusta proporzione e misura la funzione dell'avvocato, è una speranza vana.

La magistratura si migliora col suo organico e voi l'avete presentato al Parlamento questo organico. I periti si migliorano coi corsi uni-

versitari e la cultura dei grandi centri scientifici, e così anche gli avvocati; auguro a voi di completare le disposizioni di questo Codice, specialmente colla legislazione dei minorenni che è importantissima e che giustamente scriva all'onore. Lucchini per richiamare l'attenzione su quella che è una lacuna nella nostra legislazione. Perciò fatela presto questa legge sui minorenni, perchè questa funzione di repressione della delinquenza dei minorenni è un tema importantissimo, e che, più che una questione di repressione, è questione di igiene sociale. È inutile andare a ricercare i reati commessi dai maggiorenni e preoccuparci del loro numero, quando lo Stato nulla ha fatto per il fanciullo abbandonato ai suoi perversi istinti, al vizio ambiente, all'ignoranza. È cosa degna di voi e del vostro paese quella di presentare al più presto questo progetto di legislazione. (*Approvazioni*).

Io conchiudo, e conchiudo colle parole di un mio illustre e rispettato maestro, con le parole che Enrico Ferri pronunciava al settimo Congresso forense, presieduto dal nostro collega, senatore Vacca. Parlando di questo progetto egli disse che era inutile andare ricercando le quisquiglie delle disposizioni dell'uno o dell'altro Codice, ed aggiungeva: « Non spezzetiamo riforme che dovranno avere uno svolgimento unico, ma un voto soltanto esprima il Congresso: che le funzioni dell'autorità di polizia giudiziaria e quelle dell'autorità giudiziaria, siano regolate in modo che siano la vera garanzia dei cittadini e che le persone chiamate a compierle ispirino fiducia per la loro serietà e per la loro capacità ».

Questo fu il voto dell'illustre penalista e questo è il voto mio. (*Approvazioni vicissime. Applausi - Molti senatori si congratulano con l'oratore*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cittadella.

CITTADELLA VIGODARZERE. L'onorevole senatore Garofalo, nel suo ascoltissimo discorso invitava i non giuristi a prestare speciale interesse a questa discussione. È solo codesta idea che può giustificare me, se entro a dire una parola.

La impressione che desidero manifestare al Senato, nasce piuttosto che dal seggio che ho l'onore di occupare, da un altro seggio ben più

modesto, quello di giurato, anzi di ex-giurato, perchè e l'onore avuto, e l'età mi impediscono di essere ancora giurato.

Il sentimento di giustizia appartiene tanto ai dotti quanto agli indotti, anzi qualche volta lo stesso sentimento accompagnato da un pensiero molto colto, può annebbiare la limpidezza della verità, perciò io amo l'istituto della giuria.

Ma, essendo stato giurato, mi sono anche trovato in quella penosa ansia, in quel *penoso disagio* a cui allude l'onorevole ministro nella sua sapiente relazione. Io non manca naturalmente di obbedire al precetto del Carrara, e dovetti occuparmi esclusivamente del fatto, ma, a me dispiaceva di occuparmi esclusivamente del fatto, mi trovavo imbarazzato, avrei desiderato di saper meno ancora di quello che sapevo, di essere quasi punto istruito, mentre se avessi discusso sulla pena, il mio voto nel giudizio di fatto rimaneva il medesimo, ma l'animo si sarebbe sollevato.

Penetrava in me un po' di forza intellettuale, che non era solo giudizio di fatto; e questo argomento, che io accenno appena, nella relazione dell'onor. ministro è trattato con ampiezza, ed è dimostrata anche la confusione, o per meglio dire la connessione del giudizio di diritto con quello di fatto; egli disse nella sua relazione che è *ciò secondo natura*.

Un giorno, o per meglio dire una notte, fui condannato anch'io; pensavo di aver detto il vero assolutamente, votando il mio sì, eppure quel sì non mi faceva dormire.

Si trattava di un processo di non grande importanza: due giovanissimi avevano architettato, forse dopo aver bevuto all'osteria (esprimevano una faccia da galantuomini, ma veramente tali non saranno stati), avevano architettato di entrare nella casa di una povera vecchia e di derubarla, sapendo che un pò di denaro possedeva. Entrarono, ed uno dei due teneva alla mano un piccolo coltellino (noi lo chiamiamo *britola* in dialetto veneziano). Incontrarono la vecchia, il cassettoncino era poco distante, e il giovane che teneva il coltellino tenne ferma la vecchia con una mano e, col coltellino minacciandola, disse: « *se ti te movi te mazzo* ».

L'altro rubò una ventina di lire; poi se ne andarono, e la vecchia non provò molto spavento. Il « *se ti te movi te mazzo* » è una

espressione che secondo me non aveva grandissima importanza; io avevo la convinzione che l'uno, non avesse l'intenzione di ammazzare la vecchia; erano tutti e due molto giovani, e non avevano certo la coscienza, non solo di voler ammazzare, ma nemmeno quella di ferire. Ad ogni modo io, acquistata la sicurezza che il fatto era accaduto in quel modo, votai in conseguenza; poi seppi che ad uno avevano inflitti sedici anni, all'altro cinque, ed allora mi spaventai, mi parve un eccesso.

Che sia o no eccesso, non indago, e perchè non sono giurista, e perchè non ho diritto di indagarlo nè adesso, nè allora che ero giurato; ciò peraltro mi porta a concludere che parecchie circostanze possono condurre un giurato in imbarazzo, e per questo ho compreso la frase dell'onor. ministro già citata: « *Il penoso disagio* ».

Dunque il ministro nella sua relazione dice fra l'altro, ricordando anche un concittadino mio perchè è padovano, l'illustre e ancor giovane avvocato professor Alessandro Stoppato: « Padroni siano i giurati della pena, ma entro il massimo e il minimo stabilito dalla legge; si eviteranno impunità scandalose ». Ed io dico che oltre ad evitarsi impunità scandalose si eviteranno anche condanne eccessive. Sicchè la mia impressione, e parlo esclusivamente di impressione, fra le due relazioni, che hanno naturalmente molta importanza di pensiero ed anche forma tale da poter attrarre l'attenzione non solo di coloro che sono istruiti nella scienza, ma anche di coloro che amano avere una idea esatta indipendentemente dalla disciplina giuridica, la mia impressione è, che in queste due relazioni l'onor. ministro si estende molto di più a parlare, sopra questo concetto di opportunità che ai giurati venga anche concesso il giudizio sopra la pena, mentre nella relazione dell'illustre senatore Mortara questo concetto è osteggiato, naturalmente con molte autorevoli argomentazioni, ma se ne parla meno, e vi si dice quasi: ci penseremo, in seguito, vedremo anche la altre nazioni.

E qui, sempre in via di sensazione, sarà a pensare forse, anche per ragioni psicologiche, se ci si deve più o meno preoccupare poi delle altre nazioni, perchè conviene considerare le condizioni e disposizioni della nazione nostra nei giudizi di questo genere.

Ma ben lontano sono io dal presentare un pensiero, che possa minimamente sapere di suggerimento, perchè mi allontanerei quasi da me stesso.

Dunque, sempre in via di impressione, osservando con grande piacere come tanto l'onorevole ministro quanto l'onorevole Commissione si sian trovati pienamente d'accordo nell'esigere che debbano i giurati col concorso del presidente pronunciare il loro verdetto, avrei una lontana speranza che vi fosse maniera, perchè si potessero accordare ministro e Commissione anche nell'altra idea: perchè il ministro dice che l'articolo (mi pare 536 o 537) del progetto ministeriale assicura che « il vero giudizio di diritto, sono due parole, cioè la qualificazione giuridica del fatto e la determinazione della disposizione di legge applicabile, resta al magistrato e poi i giurati fissano la pena concreta ed in cooperazione col presidente ».

La cooperazione del presidente, secondo me, è atta a togliere quegli inconvenienti che vi possano essere nell'idea proposta. E dal momento che l'onorevole Commissione, ed il suo illustre relatore con parola così efficace, han saputo concordarsi col ministro sopra l'altro concetto, a me - dipenderà da ignoranza - pare che già era una via questa che poteva condurre anche al giudizio della pena per parte dei giurati. Io non faccio che accennare a ciò: naturalmente non potrei insistere di più di quello che crederà di insistere il ministro, e sarò lieto come un discepolo tanto dell'onorevole Commissione, quanto dell'onor. ministro, e discepolo anche non abbastanza degno, perchè non abbastanza istruito, sarò lieto, in qualunque modo loro si accordino pur contento di avere espressa la mia idea, anche perchè ieri l'altro l'onor. Garofalo aveva autorevolmente incoraggiato coloro, che non

sono approfonditi col pensiero nella scienza, a dire le impressioni loro, che forse non guastano, per quanto le dichiarino in modo un po' abborracciato, perchè in queste cose è meglio fissarsi sopra la benevolenza (già da me provata altre poche volte), del Senato, con una parola semi-improvvisata, piuttosto che studiare l'argomento, quando si sa che studiarlo veramente non è possibile e che ci si deve limitare ad esprimere una sentita impressione. (*Approvazioni vivis e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi altri oratori iscritti, la discussione generale è chiusa, riservando la facoltà di parlare all'onor. ministro ed all'onor. relatore della Commissione.

La discussione continuerà nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Nuovo Codice di procedura penale (N. 544 - *Seguito*);

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (N. 583);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Ruolo organico del Corpo Reale delle foreste (N. 688);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.25).

Licenziato per la stampa il 7 marzo 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.